

COMUNE DI SEDRINA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
MINIALLOGGI A DESTINAZIONE SOCIO
ASSISTENZIALE**

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 36 del 24.09.2003 pubblicata all'Albo dal 23.10.2003 al 07.11.2003 n. 461 Reg.. Albo.

Ripubblicato per ulteriori quindici giorni ai sensi dell'art. 76 – comma 3 – dello Statuto all'Albo pretorio R.A. 494/2003.

Premessa

Il presente regolamento norma l'accesso ai mini alloggi che non ricadono nella disciplina dell'assegnazione della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 1/83, di cui alla Legge Regionale 05.12.1983, n. 91.

Gli alloggi pubblici a destinazione socio-assistenziale sono destinati a tutte le persone che si trovano in grave stato di disagio sociale, per indigenza, mancata autonomia e autosufficienza e che non hanno la possibilità immediata di trovare alloggio.

Vista la tipologia dei minialloggi in oggetto, possono richiederne l'assegnazione persone singole residenti nel Comune di Sedrina e cittadini italiani.

Articolo 1 – Permanenza

L'assegnazione dei mini alloggi ha durata limitata. La durata di permanenza è stabilita in un massimo di anni 2 (due) eventualmente rinnovabile – previa verifica alla scadenza stabilita della concessione – fino a un limite massimo di anni 3 (tre).

Tale rinnovo ha carattere “eccezionale” e verrà concesso sulla base della relazione dell'Assistente Sociale competente e deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 5.

Articolo 2 – Accesso

La richiesta di assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato o di un familiare presso il Comune di Sedrina, da compilare su apposito modulo fornito dai competenti Uffici.

La domanda ha valore per un periodo di 6 mesi dal momento della sua presentazione, trascorso il quale verrà archiviata d'ufficio, a meno che la stessa non venga ripresentata.

La graduatoria verrà determinata sulla base dei criteri sotto riportati, da parte della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Costo

La determinazione della partecipazione al costo del servizio da parte degli assegnatari, verrà effettuata in analogia ai criteri già in atto per l'individuazione dei corrispettivi degli alloggi ALER.

Articolo 4 – Requisiti

Beneficiano, in via prioritaria ed esclusiva, degli alloggi di cui al presente regolamento, tutti coloro che si trovino in quelle particolari condizioni di bisogni, prefigurati dall'art. 12 – comma 3 – Legge Regionale 1/86.

Le suddette condizioni, ai fini dell'individuazione del destinatario degli alloggi, concorrono e vengono integrate con gli altri requisiti qui di seguito meglio specificati, che devono essere debitamente provati e documentati (anche con autocertificazione ove ammessa per legge):

- a) non titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di qualsiasi alloggi nell'ambito del territorio nazionale.
- b) reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore al limite previsto per la permanenza in un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- c) impossibilità per il nucleo familiare di appartenenza di reperire altro alloggio idoneo alle disponibilità economiche del nucleo stesso.
- d) possesso di sfratto esecutivo o presenza di particolare e documentata situazione, che comportino il rilascio imminente dell'alloggio attualmente occupato (entro tre mesi) o impossibilità a permanere nell'alloggio dovuta a situazioni particolari ed eccezionali di varia natura.

L'iscrizione alla graduatoria di Edilizia Residenziale Pubblica è compatibile con la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi suddetti.

I presenti requisiti devono sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 5 – Criteri

I criteri per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni domanda presentata sono di seguito riportati:

- a) persona in possesso di sfratto esecutivo non dovuto a morosità, rilascio alloggio o senza alcuna soluzione alloggiativa idonea (centri di raccolta, dormitori pubblici, locali procurati a titolo precario e impropriamente adibiti ad abitazione) – PUNTI 4.
- b) persona che abita in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione risulti scadente (assenza di servizi igienici interni, assenza di impianto di riscaldamento o gravissime condizioni di inabitabilità) o risulti fortemente sovraffollato, secondo i parametri vigenti per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – PUNTI 3.
- c) persona in possesso di verbale di invalidità civile, con invalidità superiore ai 2/3 – PUNTI 4.
- d) persone conosciute dai servizi sociali, per problematiche socio-economiche e/o relazionali – PUNTI 2.

I punteggi relativi alle situazioni disciplinate nei precedenti punti a) e b) e dei punti c) e d), non sono cumulabili tra loro.

Articolo 6 – Criteri aggiuntivi

A parità di condizioni e/o di punteggio, verrà considerato in primo luogo il reddito, poi la presenza di parenti tenuti agli alimenti e, da ultimo, l'anzianità di residenza nel Comune di Sedrina.

Qualora la situazione reddituale dell'anno in corso vari notevolmente rispetto a quella precedente si valuterà la situazione reale, effettuando una stima del reddito annuale. Il limite di reddito a cui fare riferimento è quello vigente per la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Articolo 7 – Ammissioni di urgenza

Si stabilisce che qualora si ravvisi la necessità di offrire una soluzione abitativa immediata a chi si trovi in condizioni di particolare disagio e comprovata grave urgenza, venga assegnato, dalla

Giunta Comunale, in deroga ai criteri per la determinazione di cui sopra ed alla effettiva posizione assunta dai concorrenti nell'apposita graduatoria, un alloggio disponibile.

Per ogni singola situazione verrà comunque valutata la sussistenza di ulteriori variabili che consentano l'applicazione delle condizioni di cui sopra.

Articolo 8 - Rilascio alloggio

Comportano il rilascio dell'alloggio di cui al presente regolamento, le seguenti cause:

- a) la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni che hanno comportato l'assegnazione delle tipologie dell'alloggio così come previsto nel presente regolamento;
- b) la scadenza del termine previsto per l'assegnazione. La scadenza dell'eventuale rinnovo o proroga concessa all'assegnatario nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti;
- c) la mancata corresponsione del corrispettivo di locazione alle scadenze prefissate;
- d) la cessione, a qualunque titolo, dell'alloggio assegnato, oppure l'ospitare in modo continuativo altre persone senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. A tal fine è previsto che l'assegnatario, il quale intenda ospitare nel proprio alloggio altre persone, debba richiedere l'autorizzazione preventiva del Responsabile del Servizio;
- e) il tenere comportamento e condotte in violazione di norme di correttezza, decoro e di vivere civile che rechino disturbi o molestie ad altri inquilini;
- f) l'uso illecito dell'alloggio occupato dall'assegnatario ai sensi delle LL.RR. 1/92 citate.

Il Responsabile del Servizio a norma del presente Regolamento, non appena venga a conoscenza delle suddette violazioni di cui ai precedenti punti c, d, e, f, provvederà a diffidare l'assegnatario, il quale dovrà far cessare la propria condotta entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della diffida.

Gli assegnatari che non ottemperino alle disposizioni della diffida saranno soggetti alla definitiva espulsione dall'alloggio mediante determina dirigenziale seguita nei modi di legge.

Le condizioni di rilascio dell'alloggio, invece prefigurate nei punti a, b, del presente articolo comportano l'automatica riconsegna dell'alloggio al Comune ovvero adottando le procedure d'ufficio previste dalla legge.